

Ritirata alla camera la proposta bipartisan che avrebbe salvato 10 mila docenti. Caccia alle risorse

# Pensioni, niente da fare per il 1952

## Ai nati in questo anno si applicano i requisiti della Fornero

DI NICOLA MONDELLI

**E**durata appena 24 ore l'illusione di alcune migliaia di docenti e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nati tutti nel 1952, di poter accedere al trattamento pensionistico di anzianità con i requisiti anagrafici e contributivi in vigore prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("quota 96" costituita da almeno sessanta anni di età e trentasei di contributi, oppure indipendentemente dall'età anagrafica, quaranta anni di contribuzione). Relativamente all'età anagrafica, l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, fissando al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale essi potevano fare valere i predetti requisiti, di fatto li aveva esclusi perché non maturavano l'età anagrafica minima di sessanta anni. A creare l'illusione era stato un emendamento presentato in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe in corso presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati da **Gianclaudio Bressa** (Pd) e **Gioacchino Alfano** (Pdl).

L'emendamento proponeva, infatti, limitatamente al personale del comparto scuola e in coerenza con il calendario scolastico, l'estensione al 31 agosto 2012, anziché al 31 dicembre 2011, del termine entro il quale il personale docente e Ata poteva fare valere i requisiti anagrafici e contributivi in vigore prima del 6 dicembre 2011 e accedere al trattamento pensionistico fin dal 1° settembre 2012

senza incorrere nelle limitazioni contenute nel citato art. 24.

Nel testo del disegno di legge, che è da ieri all'esame dell'aula di Montecitorio, dell'emendamento non c'è alcuna traccia. Si è appreso che era stato ritirato nel corso della seduta di venerdì 20 gennaio. Secondo voci che circolano tra gli addetti ai lavori, il ritiro sarebbe dovuto ad un parere contrario espresso dal ministro del lavoro, **Elsa Fornero**, per problemi di copertura finanziaria. Delusione e rabbia non si sono fatti attendere anche se gli interessati che dovrebbero

essere tra gli otto e i 10 mila, sperano che possa essere reintrodotta nel corso del dibattito in aula. In tal senso è stato presentato un emendamento del Pd.

### Servizio utile e servizio effettivo

Un altro emendamento presente invece nel testo approvato dalle due Commissioni riunite potrebbe trovare applicazione, se non immediata, anche nei confronti del personale della scuola. Tale emendamento propone che le disposizioni di cui all'art. 24, comma 10 del citato decreto legge n. 201/2011 (riduzione di un punto percentuale per ciascuno dei primi due anni di anticipo rispetto all'età di 62 anni) non

debbano trovare applicazione qualora l'anzianità contributiva prevista (41 e un mese per le donne e 42 e un mese per gli uomini) derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio e per malattia. Già in passato era stata ventilata una proposta analoga nella sostanza ma con riferimento alle anzianità utili ai fini pensionistici. La proposta prevedeva l'esclusione a tali fini dei periodi non di effettivo servizio, ancorché riscattati o utili di per sé (ad es. corso di laurea e periodi di supervalutazione). La proposta non ebbe alcun seguito. Ma qualcuno, evidentemente, continua a pensarci.

### Termini e modalità per le dimissioni

Ancora nessuna notizia, invece, sui tempi di pubblicazione del decreto ministeriale che deve stabilire i termini entro i quali il personale della scuola potrà presentare o revocare la domanda di dimissioni o comunque di cessazione dal servizio avente effetto dal 1° settembre 2012 e della relativa circolare con le disposizioni applicative delle nuove norme in materia previdenziale contenute, in particolare, nell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. È un ritardo, rispetto agli anni scorsi, dovuto presumibilmente alla necessità di aggiornare e integrare, alla luce delle norme contenute nel citato art. 24, le disposizioni in materia di cessazioni o di trattenimento in servizio, di risoluzione di autorità dei rapporti di lavoro e di accesso alla pensione anticipata congiuntamente alla permanenza in servizio in regime di part-time.

—©Riproduzione riservata—